

Circolare n°: 02/2026

Oggetto: *La Legge di Bilancio 2026: le novità per imprese e lavoratori autonomi*

Sommario: È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 S.O. n. 42 del 30 dicembre 2025 la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028".

In concomitanza con la Legge di Bilancio è stato adottato il D.L. 31.12.2025, n. 200, altresì detto "Milleproroghe", contenente alcuni differimenti legislativi.

Contenuto: _____

Nell'ambito dei provvedimenti adottati nella Legge di Bilancio 2026 sono state introdotte misure, di varia natura, per imprese e lavoratori autonomi. Tra le novità di maggior rilievo si segnalano:

- Il superamento della disciplina crediti d'imposta (4.0 e 5.0) e il ritorno all'iperammortamento;
- La riapertura della finestra agevolata per l'assegnazione e cessione di immobili, trasformazione agevolata in società semplice, e l'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale;
- La nuova disciplina dei dividendi e delle plusvalenze;
- L'eliminazione della facoltà di frazionamento delle plusvalenze su beni strumentali;
- La riapertura delle agevolazioni per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta;
- La riapertura della rottamazione dei carichi affidati all'agente della riscossione;
- Alcune novità in tema di correzione di errori contabili e derivazione rafforzata;
- Il rifinanziamento della Nuova Sabatini e del Fondo di Garanzia per le PMI;
- La proroga del credito d'imposta ZES.

Con la presente circolare proponiamo una prima sintesi delle principali misure di carattere fiscale introdotte dai provvedimenti in sommario, rinviando ai successivi contributi l'approfondimento di singole misure.

Riproduzione vietata

IPER-AMMORTAMENTO

Viene reintrodotta la disciplina dell'iper-ammortamento, che prevede una maggiorazione (ai fini degli ammortamenti fiscalmente deducibili) del costo sostenuto per gli investimenti in **beni strumentali nuovi, materiali e immateriali**, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (**beni 4.0 e 5.0**), nota come **iper-ammortamento**.

L'agevolazione sostituisce i precedenti crediti d'imposta 4.0 e 5.0.; tuttavia, mentre il credito d'imposta rappresentava un bonus in ogni caso fruibile, nel caso dell'iper-ammortamento il beneficio si traduce in minori imposte dirette sul reddito d'impresa, ma in un periodo di tempo medio – lungo e solo in presenza di reddito imponibile su cui dedurre il maggior ammortamento.

Di seguito si rappresentano sinteticamente i tratti salienti della "nuova" agevolazione.

Ambito soggettivo	Titolari di reddito d'impresa.
Ambito temporale	Investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028.
Ambito oggettivo	Sono agevolabili gli investimenti (anche in leasing finanziario) in: <ul style="list-style-type: none"> beni strumentali nuovi materiali di cui all'Allegato IV alla legge di bilancio 2026 e immateriali di cui all'Allegato V alla legge di bilancio 2026 (<u>beni materiali e immateriali 4.0 aggiornati</u>) con la precisazione che tali beni devono essere prodotti in UE o in uno degli Stati aderenti allo spazio economico europeo (aspetto potenzialmente critico in alcuni casi); beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.
Aliquote	La maggiorazione (extra deduzione fiscale) è pari, per tutti i beni agevolabili, al: <ul style="list-style-type: none"> 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
Modalità di accesso	Non automatica. Occorre presentare apposite comunicazioni e certificazioni al GSE.
Fruizione	L'agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione extracontabile da effettuare nel modello REDDITI.

Rispetto alla precedente disciplina degli iper-ammortamenti, rimane la presentazione di una domanda, da parte dell'impresa, in via telematica tramite la piattaforma GSE.

Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF), saranno stabilite le modalità attuative della disposizione.

Relativamente alle **imprese del settore agricolo**, è stato invece previsto uno specifico credito d'imposta per investimenti 4.0 effettuati nel periodo 2026-2028 **pari al 40%** del costo sostenuto.

ASSEGNAZIONE - CESSIONE - TRASFORMAZIONE - ESTROMISSIONE AGEVOLATA

Vengono nuovamente riproposte per il 2026:

- L'**assegnazione o cessione agevolata**, entro il 30.09.2026, ai soci risultanti tali al 30.09.2025, di beni immobili non strumentali per destinazione o di beni mobili non strumentali iscritti in pubblici registri;
- La **trasformazione agevolata** di società commerciale, avente per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni prima indicati, in società semplice entro il 30.09.2026;
- L'**estromissione agevolata** entro il 31.05.2026 di immobili strumentali da parte dell'imprenditore individuale posseduti in regime d'impresa al 30.9.2025 e con effetto dal 1.1.2026.

L'agevolazione prevede un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze fissata **nella misura del 8%**, aumentata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello dell'assegnazione. Le imposte indirette (registro, ipocatastali) sono ridotte del 50% e il valore di assegnazione o cessione agevolata può essere sostituito da quello catastale.

Non vi sono agevolazioni sotto il profilo Iva, mentre le eventuali riserve in sospensione d'imposta da "liberare" con le assegnazioni agevolate possono essere affrancate con una imposta sostitutiva del 13,5% (non comportando più ulteriore tassazione in capo alla società e al socio).

Per le assegnazioni, cessioni o trasformazioni l'imposta va versata per il 60% entro il 30.09.2026 e per il 40% entro il 30.11.2026. Per l'estromissione l'imposta va versata per il 60% entro il 30.11.2026 e per il 40% entro il 30.06.2027.

NUOVA DISCIPLINA DIVIDENDI E PLUSVALENZE (PEX)

Sono apportate significative modifiche alla disciplina dei **dividendi**¹ percepiti dai soggetti imprenditori², tali per cui l'esclusione dal reddito nella misura del 95% (o 41,86%, 50,28% o 60% per le società di persone/ditte individuali) sarà limitata alle situazioni in cui la partecipazione dalla quale derivano gli utili:

- sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale (anche con partecipazioni indirette);
- in alternativa, abbia un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000,00 euro.

Analogamente, nel corso dell'iter parlamentare, l'intervento è stato esteso anche alle **plusvalenze su partecipazioni acquistate dal 1.1.2026**³: il regime di esenzione sarà ora in avanti vincolato al possesso di una partecipazione di entità minima (5% in termini di partecipazione al capitale, ovvero 500.000,00 euro di valore fiscale), requisito che si aggiunge ai restanti di cui all'art. 87 co. 1 del TUIR.

Le nuove modifiche si applicano alle *distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026*. Per tutte le delibere adottate entro il 31.12.2025, verrebbe mantenuto il previgente e più favorevole regime.

Si richiama, tuttavia, l'attenzione sul principio di diritto Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. 3, in base al quale l'Amministrazione finanziaria può contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti, *"come ad esempio nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali"*.

Con riferimento agli **acconti per il 2026**, il provvedimento dispone che nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in

¹ Cfr. art. 44 co. 1 lett. e) del TUIR: rientrano tra i redditi di capitale, e sono tassati secondo il regime degli utili da partecipazione, gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad IRES, con l'eccezione degli utili spettanti ai soci promotori e ai soci fondatori, considerati altri redditi di lavoro autonomo ex art. 53 co. 2 lett. d) del TUIR.

² Le società di persone commerciali (snc e sas), le persone fisiche che detengono le partecipazioni dalle quali si originano i dividendi in regime di impresa, le società di capitali e gli enti commerciali.

³ Rientrano nel regime di esenzione, a norma dell'art. 87 co. 1 del TUIR, le plusvalenze su partecipazioni "realizzate e determinate ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3 (...)" del TUIR, e quindi le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso, risarcimenti per perdita o danneggiamento, nonché da assegnazioni ai soci ovvero atti di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Riproduzione vietata

corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Di fatto, ne dovrebbe discendere, per i soggetti che hanno percepito dividendi "sotto soglia" nel corso del 2025 e che hanno tassato gli stessi nel limite del 5%, l'obbligo di ricalcolare l'imposta 2025 considerando tali dividendi come integralmente imponibili ai soli fini del computo dell'acconto 2026 con il metodo storico.

AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE

Viene riproposto **l'affrancamento straordinario delle riserve** e dei fondi in sospensione d'imposta, a condizione che le riserve esistano nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e residuino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025.

La norma ricalca la disciplina del D.lgs. n. 192/2024, richiamandone anche le disposizioni attuative emanate con il DM 27.6.2025.

L'affrancamento, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP **con aliquota del 10%**, libera la riserva in sospensione d'imposta, che così diventa disponibile per ogni utilizzo da parte della società o dell'impresa (la distribuzione della riserva "liberata" evita tassazione per la società di persone o di capitali, ma non per il socio di società di capitali). L'imposta sostitutiva deve essere versata in 4 rate annuali entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

ELIMINAZIONE FRAZIONAMENTO PLUSVALENZE BENI D'IMPRESA

Viene modificata in modo significativo la **disciplina della rateizzazione delle plusvalenze** nell'ambito del reddito di impresa.

A decorrere **dal periodo di imposta 2026** le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni strumentali materiali, immateriali e su immobilizzazioni finanziarie non PEX o da risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni, concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini IRES, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate.

La facoltà di rateazione (5 quote costanti) rimane invece valida nel caso di **cessione d'azienda o di suoi rami**.

Riproduzione vietata

Al fine di assicurare un allineamento nella transizione alla nuova normativa, è stato previsto che nella determinazione **dell'acconto 2026** si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Ciò comporta che sarà necessario rideterminare l'imposta del 2025 considerando le plusvalenze realizzate (diverse da quelle relative ad aziende e rami) come integralmente imponibili ai soli fini del calcolo dell'acconto 2026 con il metodo storico.

CORREZIONE ERRORI CONTABILI E DERIVAZIONE RAFFORZATA

Nell'ambito del decreto correttivo IRPEF-IRES (D.lgs. n. 192/2025) è stato previsto che, per i soli soggetti con bilancio d'esercizio soggetto a revisione legale obbligatoria, la correzione degli **errori contabili**, diversi da quelli rilevanti⁴, assume rilievo se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche fiscali⁵. Ciò consente di non presentare dichiarazioni fiscali integrative.

Nel medesimo decreto correttivo IRPEF-IRES, viene prevista l'estensione del **principio di derivazione rafforzata** anche alle microimprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2345-bis c.c. Ciò significa che anche per tali soggetti rileveranno sotto il profilo fiscale, ove non definito diversamente dalla norma tributaria, le valutazioni e scritture contabili adottate nel rispetto dei principi OIC.

NUOVA SABATINI

Viene rifinanziata **anche per il 2026 e 2027 la Nuova Sabatini**, strumento che sostiene gli investimenti delle PMI nell'acquisto o leasing di beni strumentali, sia materiali (macchinari, impianti, attrezzature, hardware) che immateriali (software e tecnologie digitali).

⁴ Si rinvia all'OIC 29.

⁵ Resta fermo che, in presenza di errori rilevanti, per il riconoscimento fiscale delle poste contabili, rimane l'obbligo, per le società, di presentare, in presenza dei requisiti di legge, le dichiarazioni integrative per i periodi d'imposta relativi agli esercizi in cui è stato commesso l'errore.

Si ricorda che l'agevolazione prevede un contributo erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), calcolato sugli interessi di un finanziamento bancario o leasing della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento.

I tassi di interesse convenzionali su cui si basa il contributo sono pari a:

- 2,75% per investimenti ordinari;
- 3,575% per investimenti in beni 4.0;
- 3,575% per investimenti green.

BONUS ZES UNICA

Viene prorogato al 2028 il bonus ZES Unica⁶. Saranno agevolati gli investimenti realizzati **dal 01.12.2026 al 31.12.2028**.

Per l'ottenimento del credito è prevista una procedura, analoga a quella per l'agevolazione 2024 e 2025, che consiste nella presentazione di una comunicazione "originaria" e, successivamente, di una comunicazione integrativa.

COLLEGAMENTO POS – CORRISPETTIVI

Con decorrenza 1.1.2026 viene previsto l'obbligo di collegamento tra il sistema hardware e/o software attraverso il quale vengono incassati i corrispettivi (tipicamente i POS) e il sistema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (tipicamente l'apparecchio misuratore fiscale).

Tale collegamento dovrà essere effettuato associando i codici identificativi dei POS con la matricola dei registratori di cassa abbinati, entrando nell'area riservata del contribuente presso il sito Agenzia Entrate e utilizzando un servizio on line ad hoc che verrà messo a disposizione. Il collegamento telematico dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio predetto per gli strumenti in uso al 1.1.2026.

RITENUTA TRA IMPRESE

In sede di approvazione parlamentare è stata introdotta una **ritenuta a titolo d'acconto dello 0,50% nel 2028 e dell'1% dal 2029** sui corrispettivi per le prestazioni di servizi /

⁶ Contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Riproduzione vietata

cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Sono esclusi:

- i soggetti che hanno aderito al CPB;
- i soggetti che adottano il regime di adempimento collaborativo;
- i contribuenti forfetari.

La ritenuta non è effettuata per i pagamenti eseguiti con bonifico "parlante".

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

Viene riproposta la **rottamazione dei carichi** affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso **tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023** derivanti da omesso versamento di:

- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell'amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972 (cosiddetti "controlli formali e liquidazione automatica" delle dichiarazioni);
- contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento e multe auto (no polizia locale).

Sono ammessi alla nuova "Rottamazione" anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies.

Il beneficio della rottamazione è lo sgravio di sanzioni, interessi e aggio riscossione, oltre che alla interruzione delle procedure esecutive eventualmente avviate (es. fermi amministrativi e ipoteche), ed è rivolto sia a persone fisiche (imprenditori e non) sia a persone giuridiche (srl/spa). Con il perfezionamento della rottamazione anche il DURC diventa positivo.

I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione **entro il 30 aprile 2026** con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e scegliere se pagare in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni).

Riproduzione vietata

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026. Si decade in assenza di pagamento dell'unica rata, dell'ultima rata o di due rate anche non consecutive.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Dal 1° gennaio 2026 viene modificata la disciplina delle compensazioni orizzontali in presenza di debiti iscritti a ruolo, **riducendo da 100.000 a 50.000** euro il limite dei debiti medesimi oltre il quale scatta il divieto d'utilizzo in compensazione dei crediti tributari.

Nella sua nuova formulazione, dunque, la norma prevede che i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per importi complessivamente **superiori a euro 50.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione (in toto e quindi nemmeno per la parte eccedente la predetta soglia).

Il divieto non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Nell'ambito del c.d. Decreto Milleproroghe sono state infine previsti i seguenti differimenti:

- proroga fino al 31 dicembre 2026, del sistema delle **garanzie straordinarie** (fino all'80% per investimenti e 50% per liquidità) rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia (Mediocredito Centrale) a favore delle PMI;
- proroga al 30.09.2026 della facoltà di tenuta delle **assemblee sociali** in via telematica, anche in deroga alle previsioni statutarie;
- proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 del termine per la stipula delle cd. "**polizze catastrofali**" per le piccole e microimprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande oltre che per le imprese della pesca e dell'acquacoltura.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP SRL
Dr. Fabio Pavan